



Prot. 243874

Verona 12/12/2022

Al Servizio Veterinario Regione Veneto  
 Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia  
 Pec: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona

Ai rappresentanti della filiera avicola  
 UNAITALIA: [unaitalia@unaitalia.com](mailto:unaitalia@unaitalia.com)  
 ASSOAVI: [info@assoavi.it](mailto:info@assoavi.it)  
 AVA: [info@avainforma.it](mailto:info@avainforma.it)

e p.c.:

Al Ministero della Salute  
 DGSAFV- Ufficio III

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4  
 dell'IZS delle Venezie

Servizi Veterinari delle Aziende Aulss  
 Regione del Veneto  
 LORO SEDI

Oggetto: Revoca delle Zone di Restrizione per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico istituita con protocollo 0206689 del 18/10/2022.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTO l'articolo 39 del Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 relativo alle durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di protezione ;

VISTO il dispositivo di questo Dipartimento n° 0206689 del 18/10/2022 e s.m.i. che istituisce le zone di protezione e sorveglianza a seguito di un focolaio individuato nel comune di Ronco all'Adige (VR)

CONSIDERATO che il focolaio IT064VR102 risulta estinto in data 22/10/2022;



## Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona  
Codice Fiscale e P. IVA 02573090236  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
**UOC Servizio Sanità Animale**

RITENUTO quindi necessario revocare le zone soggette a restrizione;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

### DISPONE

La revoca, a far data dal 21/11/2022, delle **ZONE DI RESTRIZIONE**, istituite attorno al focolaio cod.az. 064VR102 nel Comune di Ronco all'Adige (VR) di cui al dispositivo n° 0206689 del 18/10/2022  
Informa che sul territorio sono attive altre zone di restrizione per HPAI pertanto si invita ad eseguire le opportune verifiche sui codici di interesse.



Il Direttore UOC Sanità Animale

Dott. Fabrizio Cestaro